

# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

### PARERE DEL REVISORE

**“COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE  
COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 2023”**



**COMUNE DI USSASSAI**

**Provincia di Nuoro**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**Verbale n. 14 del 21.11.2023**

**Oggetto: Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata anno 2023.**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai nella persona del Dottor Maurizio Gianni Pisu, nominato con atto di delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14.06.2023;

**Premessi:**

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori*”, effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria;
- l'art. 40, comma 3 quinque “*Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione*”, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che precede che “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.*

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n.366 del 15.11.2023, avente ad oggetto: “Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023”;

**Visto** il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018 ed in particolare l'art.67 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;

**Visto** il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021 siglato in data 16.11.2022, ed in particolare l'art.79;

**Rilevato** che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, ove non modificate, e risultano suddivise in:

a) Risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) Risorse variabili che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell’Amministrazione Comunale;

**Visto** l’art.33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto Crescita*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

**Dato atto che** l’incremento di cui all’art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni.

**Visto** l’art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

**Considerato che** l’incremento di cui sopra non può essere applicato in quanto l’Ente non soddisfa il requisito di cui alla lettera D dell’art.8, comma 4 del D.L.13/2023;

**Considerato che** il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all’art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che ”Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e’ verificato il superamento di tali vincoli”.

**Preso atto che** tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**Considerato che:**

\* il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 6 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 6, pertanto, in attuazione dell’art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all’art. 23 c.2 D.Lgs 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

\* l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

\* le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad euro 20.252,74 di cui euro 18.618,36 soggette ai vincoli;

\* l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad euro 4.159,43 di cui euro 1.736,41 soggette ai vincoli;

**Esaminata** la proposta summenzionata, unitamente agli allegati;

**Rilevato** che dai documenti sottoposti per il parere risulta che sono state quantificate in Euro 24.412,17 le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2023, così distinte:

- Euro 20.252,74 per le risorse stabili;
- Euro 4.159,43 per le risorse variabili.

**Posto che:**

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali;
- la costituzione del fondo riportata all'Organo di Revisione prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016 decurtate in ragione dell'andamento occupazionale;

Si procede quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:

- 1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- 2) in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio.

La definizione del fondo 2023, tenendo conto di possibili incrementi, è pertanto la seguente:

<b>Personale non dirigente</b>	
<b>Risorse decentrate anno 2023 – costituzione Fondo</b>	
Totale risorse storiche – Unico importo consolidato art. 67 c.1 CCNL 22.05.2018 (A)	€ 26.037,27
<b>Incrementi stabili soggetti al limite</b>	
<b>Totale incrementi stabili (a)</b>	€ 0,00
<b>Incrementi stabili con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite</b>	
Art. 67 c.2 lett.a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente a valere dal 2019	€ 582,40
Art.67 c.2 lett.b) CCNL 2018 – Rivalutazione delle PEO (b)	€ 252,48
Art.79 c.1 lett.b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	€ 591,50
Art.79 c.1 lett.d) CCNL 2022 – Rivalutazione delle PEO	€ 208,00
<b>Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (b)</b>	€ 1.634,38
Decurtazione delle risorse stabili consolidate (c)	- € 7.418,91
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE AL LIMITE (A+a-c)</b>	<b>€ 18.618,36</b>

<b>I-Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A+a+b-c)</b>	<b>€ 20.252,74</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Art.67 c.3 lett.c) CCNL 2018 – Legge Regionale specifica (SARDEGNA n.19 del 1997)	€ 1.736,41
<b>Totale voci variabili sottoposte al limite (d)</b>	<b>€ 1.736,41</b>
Art.67 c.3 lett.c) CCNL 2018 – Compensi ISTAT	€ 226,76
Art.67 c.3 lett.c) CCNL 2018- Compensi IMU e TARI c.1091 Lex 145/2018	€ 500,00
Art.79 c.1 lett.b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021 RECUPERO UNA TANTUM 2021 e 2022	€ 1.183,00
Art.79 c.3 CCNL 2022 – Incremento € 0,22 MONTE SALARI 2018 – Incremento da ripartire proporz. Tra po e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. Riferito all’anno 2023	€ 256,63
Art.79 c.3 CCNL 2022 – Incremento € 0,22 MONTE SALARI 2018 – Incremento da ripartire proporz. Tra p.o. e “fondo” sulla base degli importi relativi all’anno 2021. Recupero UNA TANTUM 2022	€ 256,63
<b>Totale voci variabili non sottoposte al limite (e)</b>	<b>€ 2.423,02</b>
<b>II - Totale risorse variabili (d+e)</b>	<b>€ 4.159,43</b>
<b>III - Totale risorse fondo prima delle decurtazioni</b>	<b>€ 24.412,17</b>
<b>Decurtazioni ai sensi dell’art.9 c.2bis secondo periodo L.122/2010 (f)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015 (g)</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Decurtazioni per rispetto limite 2016 (h)</b>	<b>€ 1.156,48</b>
<b>IV Totale risorse fondo soggetto al limite dopo le decurtazioni (A+a-c+d-f-g-h)</b>	<b>€ 19.198,29</b>
<b>V- Totale fondo decurtato incluse le somme non sottoposte al limite (IV+e+b)</b>	<b>€ 23.255,69</b>

**Verificato che** il fondo per le risorse decentrate anno 2023, pari a Euro 23.255,69, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art.1 comma 562 della legge n.296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

**Considerato che** risulta indisponibile alla contrattazione una quota di Euro 8.378,36 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati.

**Evidenziato che:**

- il fondo rispetta le dimensioni normative in materia di limiti, non superando l’importo del fondo 2016;

- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante per il personale per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023-2025 di pertinenza del Fondo per il salario accessorio;
- gli importi del Fondo si intendono al netto dei relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per contributi previdenziali ed assistenziali CPDEL ed IRAP;
- la Responsabile dell'Area Finanziaria, la Rag. Cinzia Orazietti ha apposto il visto di regolarità tecnica e contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art.151 del TUEL, D.Lgs n.267/2000;

### **Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visto il CCNL 16 novembre 2022;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs n.165/2001;

Visto il D.Lgs 268/2000 ed in particolare l'art.239;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il D.Lgs 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n.4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### **Attesta**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, nel limite dell'importo complessivo di euro 23.255,69.

Tortolì, lì 21.11.2023

Il Revisore Unico dei Conti

Dottor Maurizio Gianni Pisu